

La Delibera n 5451 del 25/07/2016 che approva la "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 che stabilisce che , per le particolari caratteristiche e natura del tirocino, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art.11, comma 2, della legge n° 68/99 per il soggetto ospitante

PREMESSO CHE

- **il servizio sociale professionale** del servizio pubblico (Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali, etc.) e del **Ministero della Giustizia e/o dai servizi socio-sanitari e sanitari competenti**, individuano e segnalano al soggetto promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione;
- **il soggetto promotore** in accordo con i soggetti di cui al punto 1) avvia il Progetto Personalizzato di tirocino specificando obiettivi, tempi e modalità di svolgimento;
- **il soggetto ospitante** mette a disposizione n. __ postazioni idonea/e alle esperienze di tirocino finalizzate all'inclusione sociale all'autonomia e alla riabilitazione;
- **il tirocinante partecipa**, per quanto nelle proprie possibilità, alla realizzazione e sottoscrizione del Progetto Personalizzato.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Definizione del tirocino

Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore e del soggetto proponente (*se distinto dal soggetto promotore*) si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa sita in Via Provinciale 2 - 25040 Braone (Bs), tirocinanti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione",

Ogni tirocino sarà svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti Personalizzati entro il limite massimo di 24 mesi previsto dalla disciplina regionale per la specifica tipologia di tirocino.

La durata di ogni tirocino potrà essere prorogata solo in seguito alla attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

Durante lo svolgimento del Progetto non viene ad instaurarsi alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro in quanto trattasi di percorsi riabilitativi e risocializzanti con finalità definite.

ART. 2

Obblighi del Soggetto Proponente

L'Ufficio competente del servizio pubblico provvede ad attestare la ragione dell'attivazione del tirocino tramite una valutazione che specifichi le finalità che si intendono conseguire.

La valutazione sarà allegata al Progetto Personalizzato.

- erogare, in accordo con il soggetto promotore, l'eventuale indennità di partecipazione.

ART. 3
Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- individuare, sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Progetto;
- redigere il Progetto Personalizzato, che costituisce insieme alla valutazione del servizio sociale professionale parte sostanziale ed integrale della presente convenzione;
- nominare per tutta la durata del Progetto un operatore di riferimento per il beneficiario ed il soggetto ospitante.
- Provvedere a rimborsare il soggetto ospitante - previa presentazione di specifica richiesta correlata da idonea documentazione a comprova - delle spese da questo sostenute per il tirocinio relativamente a:
Assicurazione Inail;
Responsabilità civile verso terzi;
Formazione di base e specifica prevista dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Provvedere a rimborsare trimestralmente (inteso come trimestre annuale: 1° trimestre entro la fine del mese di aprile, 2° trimestre entro la fine del mese di luglio, 3° trimestre entro la fine del mese di ottobre, 4° trimestre entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo) previa presentazione di specifica richiesta correlata da idonea documentazione a comprova, il soggetto che eroga mensilmente il compenso motivazionale al tirocinante.

ART. 4
Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- mettere a disposizione la necessaria dotazione di attrezzature per l'espletamento del percorso con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- curare la corretta tenuta del registro giornaliero delle presenze;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore e al proponente particolari situazioni o problemi che si dovessero verificare durante il Progetto (infortuni, assenze non giustificate, etc);
- fornire un'adeguata formazione/informazione e far rispettare all'interessato le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- nominare un proprio referente interno in qualità di tutor aziendale del Progetto Personalizzato per tutta la durata del Progetto;

ART. 5
Progetto Personalizzato

Gli obiettivi, le modalità, la durata e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definiti dal Progetto Personalizzato che dovrà essere predisposto tenendo conto della valutazione redatta e controfirmata dall'ente che ha in carico la persona.

Il Progetto Personalizzato dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Ogni Progetto personalizzato costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Personalizzato, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 6 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza;

Il Soggetto Proponente, Comune di Piancogno, Codice Fiscale 00948230172 e Partita I.V.A 00590410981 si farà carico della corresponsione di un'indennità di partecipazione pari ad € 150,00 mensili al lordo delle eventuali ritenute fiscali così come previsto dal Progetto Personalizzato.

ART. 6

Tutor Soggetto Promotore e Tutor Soggetto Ospitante

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Personalizzato. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora con il soggetto proponente alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali ed è responsabile dell'attuazione del Progetto Personalizzato in raccordo con il tutor del soggetto promotore ed il responsabile del soggetto proponente.

ART. 7

Garanzie Assicurative e comunicazioni obbligatorie

Ogni beneficiario è assicurato:

- presso l'INAIL dal soggetto ospitante,
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto ospitante

L'invio delle comunicazioni obbligatorie/Unilav è assolta dal:

- Soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati)

ART. 8

Durata e articolazione oraria del tirocinio

Decorrenza, termine e articolazione oraria settimanale del tirocinio sono definiti nel progetto personalizzato, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Ai fini assicurativi farà fede quanto dichiarato nel registro giornaliero delle presenze.

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del progetto personalizzato, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Ai fini assicurativi farà fede quanto dichiarato nel registro giornaliero delle presenze.

La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti.

ART. 9

Persone di Riferimento

L'operatore di riferimento del soggetto proponente è la Dott.ssa Maria Romelli

L'operatore di riferimento del soggetto promotore è la Dott.ssa Alessandra Rodella

L'operatore di riferimento del soggetto ospitante è la Dott.ssa Eleonora Marioli

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi degli articoli. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR 5451 del 25 luglio 2016 D.G.R n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto,


Luogo

Data

Il soggetto promotore

f.to digitalmente

Il soggetto proponente

 Alberto Farise'
16.10.2025 08:38:25 GMT+02:00

Il soggetto ospitante

